

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3352

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno  
finanziario 1986

---

*Presentato il 16 dicembre 1985*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — È di tutta evidenza che ormai non possa realizzarsi il prefissato calendario dei lavori parlamentari di esame e discussione del bilancio di previsione 1986 e correlativa legge finanziaria e che quindi si realizzi il presupposto della loro approvazione entro il 31 dicembre prossimo.

Questa constatata impossibilità ha indotto il Governo a proporre il presente provvedimento legislativo di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1986.

Il provvedimento — predisposto ai termini dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, attuativo della statuizione di cui all'articolo 81, secondo comma, della Costituzione — trae origine dalla necessità di assicurare l'operatività dell'apparato statale nelle more dell'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1986.

Con l'articolo 1 si fissa al 31 gennaio 1986 il termine della gestione provvisoria del bilancio, termine che rispetta il limi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te stabilito dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto regime provvisorio per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Viene, inoltre, stabilito che la gestione sarà provvisoriamente esercitata per dodicesimi, sulla base del relativo disegno di legge e della prima nota di variazioni presentati dal Governo alle Camere.

Il ricorso al mercato che si va ad individuare costituisce una semplice risul-

tanza contabile e, quindi, prescinde dalla determinazione politica sul disavanzo quale si verrà a definire dopo l'approvazione del complesso di tutte le misure comprese nel disegno di legge finanziaria.

In relazione, infine, alla particolare natura del provvedimento in questione, con l'articolo 2 se ne stabilisce l'entrata in vigore al 1° gennaio 1986. Pertanto, tenuto conto dell'approssimarsi di tale data, il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1986, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1986, secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in lire 185.496.989.477.000.

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1986.